Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 20

Compiti della Consulta

1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta:

a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all' articolo 18;

b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i << Rom >>;

c) verificare l' attuazione delle leggi regionali di competenza;

d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all' articolo 18;

e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all' attuazione, nell' ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l' effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni << Rom >> presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;

f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l' osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all' interno della Comunità Alpe - Adria;

g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell' ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei << Rom >>, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.

(1)

2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni << Rom >> per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da

adottare a favore delle popolazioni << Rom >>.

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/1991

2 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 25/1991